



BORGOGNA
MANAGEMENT CONSULTING

Management Consulting

**Decreto Capienze e privacy.
Una convivenza difficile?**



Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.



Come ben sappiamo, l'emergenza legata alla pandemia sembra non finire mai e ci sono una serie di atti normativi che vengono introdotti dal Governo che, sebbene abbiano spesso caratteri di apparente provvisorietà, vengono utilizzati per disciplinare, quasi in tempo reale, tutte quelle esigenze economiche e sociali che a causa del virus cambiano velocemente. In tal senso, il cd. *Decreto Capienze*, n. 139/2021, recante *“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”*, ha ripristinato la possibilità di tornare nelle discoteche, ha aumentato la capienza massima nei luoghi chiusi ed aperti in cui si svolgono manifestazioni sportive ed eventi, ed ha eliminato la distanza di un metro nei musei tra i visitatori. Questo provvedimento era particolarmente atteso, perchè rappresenta l'ennesimo passo in avanti verso il ritorno alla normalità, allentando le precedenti misure restrittive imposte per poter più efficacemente contenere il contagio. Alcune delle novità previste dal D.L. come quelle citate precedentemente, sono misure che indubbiamente consentono ad alcuni settori, duramente colpiti dalla pandemia, di ripartire.

Se da una parte, ci sono le misure introdotte ad esempio sul tema del *revenge porn*, che sono parte del decreto, che sono state accolte unanimemente bene e rappresentano un buon punto di partenza cui bisogna dare in futuro ulteriore spazio e continuità, dall'altra però, i difensori del diritto della privacy e della protezione dei dati personali, hanno individuato nel *Decreto Capienze* anche alcune sorprese, a causa dell'introduzione di diverse modifiche al Codice della Privacy, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Più di un esperto ha definito le modifiche “*un intervento pesante*”, e sono in tanti a pensarla allo stesso modo.

Nel Capo IV, art. 9, vengono introdotte *disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali*. Un punto in particolare, il comma 1-bis dell'art. 9, che prevede che il trattamento dei dati personali di un contribuente da parte di un'amministrazione pubblica, sarà subordinato all'interesse pubblico, suscita forti perplessità, perchè i poteri del Garante della privacy e del cittadino, riguardo la tutela dei dati, risulterebbero indeboliti, mentre il potere di controllo della Pubblica amministrazione, grazie a questo decreto, sarebbe rafforzato.

Sostanzialmente, la norma ha cancellato dal Codice una disposizione che imponeva alla PA di consultare il Garante prima di porre in essere trattamenti ad alto rischio, come ad esempio quelli relativi ai dati sanitari, nell'interesse pubblico affinché potesse intervenire a tutela del soggetto interessato.

Il fatto che la Pa potrà sempre accedere ai dati personali dei contribuenti, se il trattamento è giustificato da esigenze pubbliche, ed allo stesso tempo, il fatto che il Garante della privacy non potrà più agire in via preventiva quando ravvisa un rischio per la tutela della privacy dei titolari dei dati (come, ad esempio, è accaduto nel caso del redditometro), lascia neanche troppo maliziosamente pensare che il virus e le attività di rilancio dell'economia siano solo l'alibi per mutare il rapporto tra contribuente e pubblica amministrazione.

La più palusibile chiave di lettura del D.L. è che metterà a disposizione del Fisco, armi ancora più forti per cercare di combattere il fenomeno dell'evasione fiscale.

La semplificazione dell'accesso ai dati e la facilitazione dello scambio degli stessi tra uffici pubblici, consentirà di perseguire più efficacemente obiettivi di pubblico interesse.

Cercando di trarre delle conclusioni riteniamo di poter condividere alcune considerazioni. Il trattamento dei dati comuni per finalità di interesse pubblico da parte delle amministrazioni, a questo punto, diventa sempre lecito.

Il Garante privacy diventa *vittima* di due differenti misure.

La prima consiste nel fatto che, grazie al nuovo D.L., il titolare non sarà più tenuto a consultare l’Autorità qualora sarà in procinto di porre in essere trattamenti ad alto rischio.

La seconda, fa riferimento al termine perentorio di 30 giorni per pronunciarsi su riforme e misure del PNRR, che è insufficiente rispetto a quello che sarebbe necessario per svolgere un’istruttoria approfondita ed assumere una decisione.

Infine, il tema del trattamento dei dati telefonici e telematici ai fini della prevenzione dei reati, interviene sulle prerogative dell’Autorità, non consentendole di intervenire per tutelare gli interessati, estendendo di fatto il controllo delle procedure di trattamento e le prerogative della pubblica amministrazione.

Diventa quindi indispensabile trovare un compromesso, tra l'esigenza di consentire più efficacemente di individuazione gli evasori, e la necessità di continuare a preservare la privacy di tutti i contribuenti.